

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1984, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1184)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

*del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1185)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 646, 757, 773 e 1050)*

**d'iniziativa dei deputati TANCREDI, ARTESE, NENNA D'ANTONIO, SEDATI, QUIETI, RICCIUTI e D'AIMMO (646); JOVANNITTI, ALBORGHETTI, BONETTI MATTINZOLI, CIAFARDINI, CIANCIO, DI GIOVANNI, FABBRI, SANDIROCCO e LANFRANCHI CORDIOLI (757); POTÌ e LODIGIANI (773); TANCREDI, PIERMARTINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA e FACCHETTI (1050)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 maggio 1984*

**Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25, e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere alla spesa di lire 75 miliardi per il pagamento di oneri per rate di saldo lavori, revisione prezzi, interessi moratori, espropri e contenzioso relativi alla realizzazione delle opere previste dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Il suindicato importo di lire 75 miliardi sarà accreditato alla contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

## Art. 2.

Per la realizzazione del manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, nonché dei relativi impianti tecnologici civili, viene elevato a lire 77.159.200.000 lo stanziamento di lire 20.000.000.000 di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 32, restando destinata la quota di lire 10 miliardi agli impianti speciali di sicurezza, da progettarsi a cura dell'Istituto nazionale di fisica nu-

ciare, con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Restano ferme le modalità previste dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

Art. 3.

All'onere di lire 132.159.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.